

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 35 del 3 agosto 2021:  
"Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche".

### **PREMESSA**

**La presente legge disciplina in modo organico il commercio e ripropone istituti già disciplinati ai sensi della l.r. 27/2009 semplificando e snellendo le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali oltre all'inserimento di numerosi articoli derivanti dalle nuove disposizioni comunitarie e nazionali in tema di libertà di concorrenza e di stabilimento.**

#### Articolo 1

(Finalità e principi)

L'articolo 1 espone le finalità e i principi del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 2

(Oggetto)

L'articolo 2 espone l'oggetto del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 3

(Motivi imperativi di interesse generale)

L'articolo 3 espone i motivi imperativi di interesse generale inerenti l'esercizio delle attività commerciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 4

(Legalità)

L'articolo 4 promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali attraverso interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 5

(Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità)

L'articolo 5 tutela le condizioni di lavoro e le pari opportunità nei luoghi di lavoro del commercio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 6

(Divieto di utilizzo della plastica)

L'articolo 6 contiene il divieto di utilizzo della plastica per l'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari.

#### Articolo 7

(Ambito di applicazione e settori esclusi)

L'articolo 7 espone l'ambito di applicazione della legge e i settori esclusi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 8

(Sportello unico per le attività produttive)

L'articolo 8 indica lo Sportello unico per le attività produttive come punto di accesso per tutte le procedure amministrative riguardanti le attività commerciali e produttive.

#### Articolo 9

(Osservatorio sulla rete commerciale)

L'articolo istituisce l'Osservatorio della rete commerciale quale organismo permanente per l'acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva. Al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2 dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### Articolo 10

##### (Centri di assistenza tecnica)

L'articolo prevede la possibilità per le associazioni di categoria e altri soggetti di istituire i Centri di assistenza tecnica (CAT).

I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

I CAT sono autorizzati dalla Regione sulla base di requisiti e procedure stabiliti dalla Giunta regionale. La Regione può avvalersi dei CAT per lo svolgimento di attività istruttorie in materia di contributi e finanziamenti in favore delle imprese commerciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 11

##### (Tavolo regionale di coordinamento per il commercio)

L'articolo introduce il Tavolo regionale di coordinamento per il commercio, costituito dagli assessori regionali o loro delegati.

#### Articolo 12

##### (Distretti del commercio)

L'articolo prevede la possibilità per i Comuni di individuare degli ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive.

La disposizione non coinvolge il comune in modo consultivo e garantisce l'invarianza finanziaria.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 13

##### (Settori Merceologici)

L'articolo individua i settori merceologici in base ai quali può essere esercitata l'attività commerciale, alimentare e non alimentare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 14

##### (Requisiti di onorabilità)

L'articolo individua i requisiti di onorabilità per esercitare l'attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 15

##### (Requisiti professionali)

L'articolo individua i requisiti professionali per esercitare l'attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 16

##### (Regolamenti di attuazione)

L'articolo prevede che la Giunta regionale adotti uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 17

##### (Funzioni delle Province)

L'articolo stabilisce che le Province fissano i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 18  
(Funzioni dei Comuni)

L'articolo conferisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti e l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento di cui all'articolo 16 e nel rispetto dei PTC provinciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 19  
(Definizioni)

L'articolo 19 elenca le definizioni commerciali utili ai fini dell'applicazione del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 20  
(Sviluppo della rete distributiva)

L'articolo stabilisce i criteri, le modalità, i requisiti, gli indirizzi, le procedure necessarie per lo sviluppo, l'insediamento e l'adeguamento delle attività commerciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 21  
(Attività di vendita all'ingrosso)

L'articolo stabilisce che l'attività di commercio all'ingrosso è esercitata previa comunicazione effettuata al SUAP territorialmente competente ed alla Camera di Commercio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 22  
(Attività di vendita negli esercizi in sede fissa)

L'articolo stabilisce che l'attività di vendita negli esercizi in sede fissa è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni ad uso commerciale dei locali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 23  
(Esercizi di vicinato)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 24  
(Esercizi di vicinato nei centri storici)

L'articolo favorisce l'insediamento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nei centri storici. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 25  
(Medie strutture di vendita)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

#### Articolo 26

##### (Grandi strutture di vendita)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea alla quale partecipano il Comune, la Provincia e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 27

##### (Centri commerciali e parchi commerciali)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale o di un parco commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 28

##### (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)

L'articolo stabilisce che gli interventi relativi alle medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore della Regione, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.

Le entrate derivanti da questo articolo, la cui quantificazione annuale è funzionale alle aperture ed ampliamenti inerenti le medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono iscritte al capitolo 1405040002 del bilancio regionale e sono finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.

#### Articolo 29

##### (Outlet)

L'articolo disciplina l'attività di outlet stabilendo che gli stessi possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 30

##### (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, nonché l'ampliamento della superficie di centri di telefonia e servizi internet in sede fissa, sono soggetti a comunicazione al Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 31

##### (Esercizi polifunzionali)

L'articolo stabilisce che nei Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 32

##### (Forme speciali)

L'articolo elenca le forme speciali di vendita.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 33  
(Spacci interni)

L'articolo definisce spaccio interno l'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L'avvio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione sono soggetti a comunicazione al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 34  
(Attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici)

L'articolo stabilisce che l'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 35  
(Attività di vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)

L'articolo stabilisce che l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, sono soggetti a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 36  
(Attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori)

L'articolo stabilisce che l'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 37  
(Promozione commerciale)

L'articolo contiene disposizioni per gli operatori in tema di promozione commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 38  
(Finalità)

L'articolo espone le finalità della disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 39  
(Definizioni)

L'articolo definisce i punti di vendita esclusivi, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all'informazione e i punti di vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 40  
(Punti vendita esclusivi)

L'articolo disciplina i punti vendita esclusivi come esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti e possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente e comunque la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 41

(Punti di vendita non esclusivi)

L'articolo disciplina i punti vendita non esclusivi come esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali delle attività di rivendite di generi di monopolio impianti di distribuzione di carburanti esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita anche sotto forma di Centri o Parchi commerciali, esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 42

(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce che l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 43

(Forme particolari di vendita)

L'articolo elenca le forme particolari di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilendo che le stesse sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 44

(Cessazione)

L'articolo individua i casi di cessazione dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 45

(Valorizzazione dei punti di vendita esclusivi)

L'articolo riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 46

(Diffusione gratuita della stampa)

L'articolo statuisce che l'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 47

(Vigilanza e sanzioni)

L'articolo attribuisce ai Comuni competenti per territorio la vigilanza sull'attività di vendita e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 48

(Vendite straordinarie)

L'articolo stabilisce che per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 49  
(Vendite di liquidazione)

L'articolo stabilisce che le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 50  
(Saldi o vendite di fine stagione)

L'articolo stabilisce che i saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 51  
(Vendite promozionali)

L'articolo definisce le vendite promozionali quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 52  
(Orari e pubblicità dei prezzi)

L'articolo rimette alla libera determinazione degli esercenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nonché prevede le modalità per l'esposizione e la pubblicità dei prezzi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 53  
(Affidamento di reparto)

L'articolo prevede che il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti necessari, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 54  
(Subingresso e cessazione e sospensione dell'attività)

L'articolo stabilisce che la cessazione dell'attività, il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio sia come gestione che come proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi prorogabili di ulteriori tre, sono soggetti alla comunicazione al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 55  
(Chiusura e decadenza di un esercizio commerciale)

L'articolo indica i casi in cui il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o la decadenza del titolo abilitativo di una media o grande struttura di vendita.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 56  
(Vigilanza e sanzioni amministrative)

L'articolo attribuisce ai Comuni la competenza ad esercitare la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedendo all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative con introito dei relativi proventi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 57  
(Definizioni)

L'articolo elenca le definizioni commerciali utili ai fini dell'applicazione del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 58  
(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche che può essere esercitato su posteggi dati in concessione o in forma itinerante su qualsiasi area fatto salvo eventuali divieti comunali ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 14 e 15.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 59  
(Attività mediante posteggio)

Con questo articolo si stabiliscono le regole per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche su posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati; nel contempo si definisce il numero massimo di posteggi per ogni mercato o fiera.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 60  
(Assegnazione dei Posteggi nei Mercati e nelle Fiere e nei posteggi isolati)

L'articolo rappresenta le modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel rispetto della direttiva Servizi e con indicazione obbligatoria da parte dei comuni di appositi bandi pubblici. Il bando deve contenere in particolare: la denominazione del mercato e l'elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori; l'indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell'area; il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando; il fac-simile della domanda.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 61  
(Disposizioni generali per le fiere)

L'articolo dà indicazioni al comune per la determinazione delle aree da destinare alle fiere e le modalità alternative per assegnare annualmente i posteggi.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 62  
(Posteggi riservati)

Nell'articolo si stabilisce che, il comune può riservare, mediante il suo regolamento, posteggi riservati alle categorie protette, alle organizzazioni del commercio equo solidale, ai produttori agricoli, agli hobbisti e creativi e agli artigiani.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 63  
(Attività in forma itinerante)

L'articolo prevede per lo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante la sola presentazione della Comunicazione al comune competente e detta comunicazione abilita l'operatore anche: all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale; alla partecipazione ai mercati e alle fiere in ambito nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 64  
(Regolamento comunale)

L'articolo prevede obbligatoriamente che il comune adotti un proprio regolamento sul commercio su aree pubbliche finalizzato a stabilire modalità, criteri, orari, scadenze, svolgimento, registrazione presenze, modalità di accesso, localizzazione ed articolazione, regolazione della circolazione pedonale e veicolare, assegnazione posteggi.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 65  
(Modifiche di mercati già esistenti e trasferimento)

L'articolo stabilisce che il comune deve procedere alla modifica della dislocazione dei posteggi, alla diminuzione o all'aumento del numero dei posteggi, alla variazione di periodicità e allo spostamento della data di svolgimento del



mercato o della fiera; è previsto che tassativamente il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal Comune per: motivi di pubblico interesse; cause di forza maggiore; limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari; ulteriori motivazioni previste dal Comune. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 66  
(Miglioramento)

L'articolo stabilisce le regole per assegnazione dei posteggi liberi da assegnare per miglioramento tenendo conto prioritariamente: anzianità di presenza nel mercato o nella fiera calcolata su base annua; anzianità di esercizio dell'impresa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 67  
(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

Questo articolo istituisce il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 68  
(Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

L'articolo istituisce i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e stabilisce quali operatori possono partecipare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 69  
(Tavolo di monitoraggio)

L'articolo istituisce il Tavolo di monitoraggio per la rilevazione, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all'abusivismo, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 70  
(Orari di apertura)

Con questo articolo si prescrive che l'orario di apertura del mercato, delle fiere è stabilito dal Comune, tenuto conto prioritariamente delle esigenze degli operatori commerciali, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 71  
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA)

L'articolo fissa le regole per cui sospendere, revocare o inibire l'attività di commercio su aree pubbliche.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 72  
(Sanzioni)

Si fissano le sanzioni per gli operatori che esercitano l'attività senza titolo autorizzatorio o concessione di posteggio, o per chi viola le disposizioni di legge o le limitazioni o i divieti del Comune.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 73  
(Rinuncia)

L'articolo prevede la possibilità di un operatore che rinuncia ad una autorizzazione di trasferire le presenze maturate in altro titolo abilitante.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 74

##### (Definizioni e ambito di applicazione)

L'articolo elenca le definizioni utili per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 75

##### (Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce che gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.

Suddivide tra attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in zone sottoposte a tutela soggetta ad autorizzazione e attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in zona non sottoposta a tutela soggetta a SCIA.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 76

##### (Disposizioni per i distributori automatici)

L'articolo disciplina la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 77

##### (Centri rurali di ristoro e degustazione)

L'articolo ricomprende tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i centri rurali di ristoro e degustazione la cui attività è esercitata in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti o nei borghi rurali, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, la cui ristorazione si basa su un'offerta gastronomica tipica della zona nel rispetto delle normative vigenti in materia e dove gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla cultura rurale della zona.

#### Articolo 78

##### (Attività escluse)

L'articolo individua le attività escluse dall'applicazione delle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 79

##### (Indirizzi e criteri regionali)

L'articolo stabilisce gli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale a cui i Comuni devono attenersi nell'adozione dei propri atti di regolamentazione del settore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 80

##### (Indirizzi e criteri comunali)

L'articolo stabilisce che i Comuni sulla base degli indirizzi regionali fissano i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 81

##### (Home restaurant)

L'articolo definisce l'attività di home restaurant come l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazione da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 82

##### (Ulteriori attività soggette a SCIA)

L'articolo individua le ulteriori attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, da presentare al SUAP nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 83

##### (Somministrazione temporanea)

L'articolo definisce la somministrazione temporanea come l'attività svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone soggetta a comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 84

##### (Limitazioni all'esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce il divieto dei Comuni a consentire la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 85

##### (Subingresso)

L'articolo stabilisce che il trasferimento della titolarità di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia per atto tra vivi o per causa di morte, è subordinato a SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 86

##### (Sospensione e decadenza)

L'articolo individua i casi di sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 87

##### (Vigilanza e sanzioni)

L'articolo attribuisce ai comuni l'attività di vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il relativo introito dei proventi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 88

##### (Orari)

L'articolo disciplina la regolamentazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 89

##### (Pubblicità dei prezzi)

L'articolo definisce le disposizioni e le modalità inerenti l'obbligo di esposizione dei prezzi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 90

##### (Monitoraggio)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale organizza la raccolta e la diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 91

##### (Oggetto)

L'articolo stabilisce i principi, i criteri e le regole fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, allo scopo di potenziare ed ottimizzare la funzionalità complessiva della rete.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 92  
(Definizioni)

L'articolo detta tutte le definizioni relative alla attività di distribuzione dei carburanti sia su strada ordinaria, su autostrade e raccordi autostradali, sia per gli impianti ad uso privato che pubblico.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 93  
(Funzioni amministrative)

L'articolo enuclea le funzioni amministrative dei Comuni in materia di rete ordinaria e delle autostrade e dei raccordi autostradali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 94  
(Rete ordinaria, autostrade e raccordi autostradali)

L'articolo stabilisce tutti i compiti amministrativi dei comuni ed in particolare il rilascio delle autorizzazioni, le revoche, le sospensioni e le decadenze, la fissazione degli orari e delle turnazioni, le applicazioni delle sanzioni amministrative, la modifica ed i trasferimenti di titolarità degli impianti ed il potenziamento. Il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 95  
(Nuovi impianti)

L'articolo stabilisce che i nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 96  
(Tipologie di impianti)

L'articolo prevede che:

- gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale;
- gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 97  
(Disciplina urbanistica)

Questo articolo stabilisce la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti che possono essere localizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione della zona A e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 98  
(Servizi accessori)

Si stabilisce nell'articolo che presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, nonché le rivendite di giornali e riviste, le attività artigianali, professionali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche discipline di settore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 99  
(Regolamento regionale)

L'articolo prevede il regolamento attuativo e definisce quali sono le materie di intervento: i criteri e le modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti; le tipologie e le caratteristiche degli impianti stradali; gli standard di qualità e di prestazione dei servizi; l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili; i criteri e le modalità relative agli impianti ad uso privato; le modalità dei collaudi, del rinnovo, delle autorizzazioni e delle concessioni; il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e della concessione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 100  
(Impianto di distribuzione ad uso privato)

Con questo articolo si intende stabilire i criteri e le modalità per apertura ed installazione degli impianti ad uso privato e si stabilisce anche i prodotti che possono essere erogati. Si definisce anche l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato per trasporto pubblico locale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 101  
(Contenitori-distributori mobili ad uso privato)

L'articolo stabilisce che anche i contenitori-distributori mobili ad uso privato sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 102  
(Impianti per natanti)

L'articolo definisce in modo puntuale:

- impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico;
- impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 103  
(Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)

L'articolo prevede che il prelievo di carburanti in recipienti omologati presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 104  
(Collaudo degli impianti)

Con questo articolo si vuole prescrivere l'obbligatorietà dei collaudi per gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 105  
(Monitoraggio, osservatorio)

L'articolo stabilisce che la Regione deve monitorare costantemente i dati relativi alla consistenza ed alla dinamica della rete distributiva e l'obbligatorietà dell'invio dei dati da parte di tutti gli enti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 106  
(Incompatibilità degli impianti stradali)

L'articolo è di grande importanza ed è conforme alle disposizioni nazionali ed europee in materia di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 107

##### (Deroga per gli impianti di pubblica utilità)

In questo articolo si considera di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino la cui distanza è maggiore di 15 chilometri e quindi anche se incompatibile può svolgere la sua attività fino all'installazione di un nuovo impianto compatibile.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 108

##### (Vigilanza e controllo)

L'articolo stabilisce che la vigilanza ed il controllo sono della Regione e dei Comuni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 109

##### (Orari)

Nell'articolo si stabilisce la libertà degli orari nel rispetto di un orario minimo settimanale e nel rispetto di una eventuale turnazione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 110

##### (Sospensione e decadenza)

L'articolo statuisce le fattispecie concrete di sospensioni e di decadenze dell'autorizzazione amministrativa a svolgere l'attività. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare: la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 111

##### (Sanzioni)

L'articolo stabilisce e definisce in modo puntale le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione delle norme di legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 112

##### (Finalità)

Questo articolo disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei Centri agroalimentari nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 113

##### (Definizioni)

Con questo articolo si definiscono: mercato all'ingrosso, mercati alla produzione, mercati di distribuzione o di transito, mercati al consumo, mercati misti; e soprattutto il centro agroalimentare, inteso come infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 114

##### (Servizi)

L'articolo prevede che nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi: direzione del mercato; rilevazione statistica; verifica del peso o della quantità e della qualità; mentre il centro agroalimentare è: dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale; è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 115  
(Piano di Sviluppo)

Con questo articolo si fissa la data di due anni perché la Regione predisponga un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 116  
(Soggetti istitutori e autorizzazioni)

L'articolo stabilisce e prevede i soggetti istitutori del mercato all'ingrosso e precisamente: il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio; i consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico; le società consortili; i consorzi aventi personalità giuridica o le cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 117  
(Gestione)

L'articolo prevede i soggetti che possono gestire il mercato all'ingrosso e stabilisce le modalità relative ai canoni di locazione che sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 118  
(Compiti del gestore)

L'articolo prevede i compiti del gestore che deve provvedere:

- ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;
- alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
- alla funzionalità degli impianti elettro termo-idraulici e di telecomunicazione;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 119  
(Regolamento)

L'articolo stabilisce che il regolamento è fondamentale per stabilire le modalità di funzionamento di ciascun mercato all'ingrosso o del Centro agroalimentare, senza prevedere norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 120  
(Commissione)

L'articolo prevede l'istituzione di una Commissione con compiti consultivi e propositivi nei confronti del gestore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 121  
(Direttore)

L'articolo stabilisce l'obbligatorietà della figura del Direttore del Mercato e ne definisce i compiti principali:

- vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti;
- provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione, e rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 122  
(Cassa del mercato)

L'articolo dà la facoltà di istituire una cassa per la tesoreria e per le operazioni bancarie presso ogni mercato o centro agro alimentare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 123

##### (Vigilanza)

L'articolo prevede che il comune ha il compito di vigilare sui mercati e sui centri agro alimentari, mentre la vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 124

##### (Finalità)

L'articolo stabilisce le finalità del sistema fieristico regionale ed in particolare prevede che l'attività fieristica si ispira a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità, è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento e favorisce la crescita sociale ed economica del territorio e contribuisce all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 125

##### (Definizioni)

L'articolo definisce in primis cosa si intende per: quartieri fieristici, manifestazioni fieristiche, spazi fieristici non permanenti, organizzatori, enti fieristici, espositori, visitatori.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 126

##### (Manifestazioni fieristiche)

L'articolo individua una serie di tipologie di manifestazioni fieristiche:

- fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
- esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 127

##### (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

Si stabilisce con il presente articolo e si individua la rilevanza delle manifestazioni fieristiche che possono essere di natura internazionale, nazionale, regionale o locale e si stabiliscono i criteri e le modalità per assegnare la qualifica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 128

##### (Regolamento)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale con proprio regolamento attuativo provvede a definire:

- i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 127;
- i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 129;
- le modalità per la redazione del calendario di cui all'articolo 130;
- i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti e le modalità di verifica degli stessi;
- i requisiti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 131;
- le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.



#### Articolo 129

(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

L'articolo semplifica il procedimento amministrativo stabilendo la sola e semplice comunicazione per lo svolgimento di una manifestazione fieristica nella Regione Marche e stabilisce la documentazione da allegare obbligatoriamente.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 130

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

L'articolo individua nella redazione del Calendario l'utile strumento di marketing che permette anche a livello nazionale ed europeo la conoscibilità delle fiere marchigiane.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 131

(Elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Ai fini della trasparenza amministrativa l'articolo istituisce l'elenco regionale degli enti fieristici e degli enti organizzatori di manifestazioni e delega il dirigente della struttura competente a costituirli e ad aggiornarli.

#### Articolo 132

(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

L'articolo 132 prevede che la Giunta regionale adotti annualmente il programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione delle iniziative da svolgere nel territorio regionale.

Nell'ambito del programma e in base alle disponibilità di bilancio, sono stabiliti tra l'altro i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale.

Gli interventi previsti da questa disposizione trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per la medesima finalità nella Missione 14, Programma 2, a carico dei capitoli sotto riportati

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo   | Denominazione  | Stanziamen-<br>to<br>disponibile anno<br>2022 | Nota   |
|--|------------|--|---|--|
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 1 | 2140210007 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI<br>ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI<br>FIERISTICHE ISCRITTE NEL<br>CALENDARIO REGIONALE PER ONERI<br>DERIVANTI DA SPESE DI<br>ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ENTI<br>PUBBLICI                                       | € 25.000,00                                   | Stanziamen-<br>to già<br>iscritto nel<br>bilancio vigente                |
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 1 | 2140210009 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI<br>ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI<br>FIERISTICHE ISCRITTE NEL<br>CALENDARIO REGIONALE PER ONERI<br>DERIVANTI DA SPESE DI<br>ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) -<br>IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06                      | € 25.000,00                                   | Stanziamen-<br>to<br>disponibile già<br>iscritto nel<br>bilancio vigente |
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 1 | 2140210011 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI<br>ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI<br>FIERISTICHE ISCRITTE NEL<br>CALENDARIO REGIONALE PER ONERI<br>DERIVANTI DA SPESE DI<br>ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) -<br>ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI<br>LUCRO - CNI/SIOPE/13 | € 25.000,00                                   | Stanziamen-<br>to<br>disponibile già<br>iscritto nel<br>bilancio vigente |

Per l'attuazione degli interventi previsti da questa disposizione verranno istituiti dei nuovi capitoli come di seguito riportato:

| Missione / Programma/ Titolo           | Capitolo | Denominazione   | Stanziamiento anno 2022 | Note  |
|--|----------|---|-------------------------|---|
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 1 | CNI 9132 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ENTI PUBBLICI                       | € 25.000,00             | Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione |
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 1 | CNI 9133 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - IMPRESE PRIVATE -                   | € 25.000,00             | Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione |
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 1 | CNI 9134 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - | € 25.000,00             | Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione |

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

#### Articolo 133 (Vigilanza e sanzioni)

L'articolo individua nei Comuni gli organi di vigilanza; inoltre l'articolo stabilisce le sanzioni per coloro che violano le disposizioni di legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 134 (Interventi finanziari)

L'articolo promuove interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, finalizzati a riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali, il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali e disponendo contributi a fondo perduto per l'attuazione degli interventi.

A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### Articolo 135 (Interventi e concessione contributi)

L'articolo stabilisce che la Regione può concedere contributi per gli interventi regionali volti a realizzare progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato; sistemare e riqualificare le aree destinate ai mercati; realizzare interventi per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali naturali", sviluppare e sostenere il commercio elettronico, il

commercio equo e solidale e misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche; promuovere e incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali.

In sede di prima applicazione il finanziamento degli interventi previsti da questa disposizione ammonta a complessivi € 200.000,00 importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili del capitolo sottoriportato:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo   | Denominazione                                  | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2022 | Note  |
|--|------------|--|---|---|
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 2 | 2140220006 | Fondo unico per il<br>settore del<br>commercio | € 200.000,00                              | Quota disponibile<br>dello Stanziamento<br>già iscritto nel<br>bilancio vigente |

Per gli interventi previsti da questa disposizione si procederà alla istituzione di un nuovo capitolo come di seguito riportato

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo | Denominazione   | Stanziamiento anno<br>2022 | Note   |
|--|----------|---|----------------------------|--|
| Missione 14<br>Programma 2<br>Titolo 1 | CNI 9057 | CONTRIBUTI A<br>FAVORE DELLE<br>IMPRESE PER PER<br>ACQUISTO MERCI -<br>SETTORE<br>COMMERCIO | € 200.000,00               | Stanziamiento iscritto<br>per il finanziamento<br>degli interventi<br>previsti dalla<br>presente legge |

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

**Articolo 136**  
(Destinatari dei contributi)

L'articolo individua quali soggetti destinatari dei contributi i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni; le piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate; le cooperative e i consorzi fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione, costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi; le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi; i centri di assistenza tecnica.

A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

**Articolo 137**  
(Programma di utilizzo delle risorse)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e sulla base del programma annuale per ciascun intervento, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 138  
(Potere sostitutivo)

L'articolo attribuisce alla Giunta regionale, in caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, di intervenire in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 139  
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse europee compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2022, a carico della Missione 14, Programma 2 Titolo 1, il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 132 per l'importo di 75.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4.

| <b>Missione/<br/>Programma/<br/>Titolo</b>    | <b>Capitolo</b>          | <b>Denominazione</b>  | <b>Stanziamen-<br/>to<br/>anno 2022</b> | <b>Nota</b>  |
|---|--------------------------|---|---|--|
| Missione<br>14 /<br>Programma<br>2 / Titolo 1 | scheda<br>CNI n°<br>9132 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI<br>DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE<br>NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI<br>DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE -<br>ENTI PUBBLICI                       | 25.000,00                               | Stanziamen-<br>to iscritto con<br>questa legge per il<br>finanziamento ..    |
| Missione<br>14 /<br>Programma<br>2 / Titolo 1 | scheda<br>CNI n°<br>9133 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI<br>DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE<br>NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI<br>DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE -<br>IMPRESE PRIVATE -                   | 25.000,00                               | Stanziamen-<br>to iscritto con<br>questa legge per il<br>finanziamento ..... |
| Missione<br>14 /<br>Programma<br>2 / Titolo 1 | scheda<br>CNI n°<br>9134 | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI<br>DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE<br>NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI<br>DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE -<br>ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - | 25.000,00                               | Stanziamen-<br>to iscritto con<br>questa legge per il<br>finanziamento ..... |

Il comma 3 autorizza, in sede di prima applicazione, a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, per l'anno 2022 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 135 per l'importo di 200.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4.

| <b>Missione/<br/>Programma/<br/>Titolo</b>    | <b>Capitolo</b>    | <b>Denominazione</b>   | <b>Stanziamen-<br/>to<br/>anno 2022</b> | <b>Nota</b>  |
|---|--------------------|--|---|--|
| Missione<br>14 /<br>Programma<br>2 / Titolo 1 | scheda<br>CNI 9057 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER<br>PER ACQUISTO MERCI - SETTORE<br>COMMERCIO | 200.000,00                              | Stanziamen-<br>to iscritto con<br>questa legge per il<br>finanziamento ..... |

Il comma 4 attesta la copertura della spesa autorizzata ai commi 2 e 3 a carico degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 2, nei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità.

- **Copertura comma 2**

| <b>Missione/<br/>Programma/<br/>Titolo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Denominazione</b>  | <b>Stanziamiento<br/>disponibile anno<br/>2022</b> | <b>Nota</b>   |
|--|-----------------|---|--|---|
| Missione 14<br>/ Programma<br>2 / Titolo 1 | 2140210007      | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ENTI PUBBLICI                                    | 25.000,00  | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile |
| Missione 14<br>/ Programma<br>2 / Titolo 1 | 2140210009      | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06                   | 25.000,00  | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile |
| Missione 14<br>/ Programma<br>2 / Titolo 1 | 2140210011      | CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/SIOPE/13 | 25.000,00  | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile |

- **Copertura comma 3**

| <b>Missione/<br/>Programma/<br/>Titolo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Denominazione</b>                     | <b>Stanziamiento<br/>disponibile anno<br/>2022</b> | <b>Nota</b>   |
|--|-----------------|--|--|---|
| Missione 14 /<br>Programma 2<br>/ Titolo 2 | 2140220006      | Fondo unico per il settore del commercio | 200.000,00   | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile |

Il comma 5 riduce l'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 per la legge regionale 27/2009.

Il comma 6 stabilisce la modalità di autorizzazione delle spese regionali per gli anni successivi, rinviando alla legge di bilancio.

Il comma 7 stabilisce che gli interventi di questa legge possono essere ulteriormente finanziati con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), con le assegnazioni statali in quanto compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 8 autorizza la Giunta ad apportare le variazioni necessarie all'attuazione.

**Articolo 140**

(Norme transitorie e finali)

L'articolo 140 fa riferimento alle disposizioni transitorie stabilendo:

- che le disposizioni della presente legge prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, finché le Province ed i Comuni non abbiano adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale al regolamento;
- fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Articolo 141**

(Abrogazioni)

L'articolo abroga la legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 142  
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo prevede la dichiarazione di urgenza.  
L'articolo ha natura ordinamentale.